



**REGOLAMENTO**  
**PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**  
**LENDINARESIS DI PROPRIETA' COMUNALE**

- **Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28 GIUGNO 2010**
- **Esecutivo il 16.07.2010**

# **REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI LENDINARESIS DI PROPRIETA' COMUNALE**

## **ART. 1**

[gestione impianti sportivi]

La gestione della Palestra polifunzionale e degli impianti sportivi può essere affidata ad una società sportiva (o persona competente), previa decisione della Giunta Comunale, con apposita convenzione da stipulare con il Comune stesso, o può essere gestita direttamente dall'Amministrazione Comunale.

## **ART. 2**

[provvedimenti dell'amministrazione comunale]

L'Amministrazione Comunale adotta i propri provvedimenti, sentito il parere della Commissione Consiliare Permanente, per quanto concerne:

- l'emanazione di norme per l'uso della Palestra e degli altri impianti sportivi;
- programmi promozionali;
- i criteri per la scelta di eventuali società di gestione;
- la determinazione del tariffario per le concessioni d'uso;

## **ART. 3**

[altro utilizzo degli impianti]

1. Gli impianti e le attrezzature della Palestra, e gli altri impianti sportivi sono prioritariamente utilizzati per le attività e manifestazioni sportive; in deroga possono essere utilizzati per congressi, convegni, pubblici spettacoli e intrattenimenti promossi da enti e/o associazioni pubblici e privati COMPATIBILMENTE alla normale attività sportiva in calendario, con preavviso di almeno un mese e su autorizzazione della Giunta Comunale o del soggetto individuato quale gestore in caso di gestione convenzionata della struttura, previo accordo con la Giunta Comunale;

2. La consultazione dei soggetti o società interessati all'uso degli impianti sportivi dovrà effettuarsi ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno (1) una volta l'anno con funzione di programmazione e verifica.

## **ART. 4**

[tariffe utilizzo impianti]

L'uso della Palestra e degli altri impianti sportivi avverrà per manifestazioni sportive non occasionali (tornei, campionati etc..) nel rispetto delle norme di cui all'allegato A) ed è subordinato alla corresponsione delle tariffe in vigore. Per manifestazioni sportive occasionali e non sportive si applicano apposite tariffe previste dall'art.8. La Giunta Comunale potrà concedere l'uso gratuito o parzialmente gratuito della Palestra o di un altro impianto, e delle attrezzature, per manifestazioni patrocinate dal Comune, nonché a società che promuovono iniziative sportive per le categorie diversamente abili;

## **ART. 5**

[richiesta scritta per uso impianti]

Coloro che intendono ottenere l'uso della Palestra o di un altro impianto in modo continuativo sono tenuti a presentare regolare domanda per iscritto all'Assessorato allo Sport.

Nella domanda dovranno essere specificati il giorno o i giorni, le ore e le principali modalità relative all'uso medesimo.

## **ART. 6**

[modalità amministrative e legali]

L'utente che abbia ottenuto la concessione d'uso e l'inserimento in calendario, dovrà espletare le modalità amministrative e legali (assicurazione, responsabilità civile, danni, ecc...) inerenti e dovrà assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge in materia che dovranno essere trasmesse in copia all'ufficio comunale competente.

## **ART. 7**

[uso attrezzature]

I richiedenti che ottengono l'autorizzazione di usufruire della Palestra polifunzionale o altro impianto possono impiegare le attrezzature esistenti in luogo, quando ne facciano richiesta. Nel caso che le attrezzature vengano fornite dall'utente, questi dovrà provvedere all'approntamento ed al ripristino dell'impianto sportivo nei tempi concordati.

## **ART. 8**

**[tariffe per attività a scopo di lucro]**

Per le attività sportive occasionali o non sportive la Giunta Comunale fissa, a seconda della tipologia, un corrispettivo.

## **ART. 9**

[mancato pagamento delle tariffe]

Il mancato pagamento delle tariffe o canoni stabiliti comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione e le normali azioni del comune o della società che gestisce l'impianto per il recupero del credito.

## **ART. 10**

[deposito cauzionale]

La Giunta Comunale, valutato il tipo di utilizzo richiesto e la sua pericolosità per la struttura e le attrezzature, può subordinare la concessione dell'uso della palestra o altro impianto sportivo di proprietà comunale al versamento di un deposito cauzionale, che rimane a garanzia per eventuali danni arrecati sia alla struttura che alle attrezzature. Tale eventuale deposito cauzionale, il cui importo sarà determinato dalla Giunta Comunale a seconda del tipo d'uso dell'impianto (occasionale o continuativo), dovrà essere prestato a favore dell'Ente proprietario, o della Società che ha stipulato apposita convenzione per la gestione, mediante:

- versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale;
- fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La suddetta fideiussione dovrà avere validità per un periodo almeno pari a quello dell'utilizzo dell'impianto sportivo e sarà svincolata dal competente Ufficio al termine del predetto periodo ed a seguito di opportune verifiche.

La concessione della palestra o di altro impianto è considerata revocabile in qualsiasi momento per cause di forza maggiore o di ordine pubblico, senza che ciò costituisca titolo da parte del concessionario a risarcimenti di sorta.

Rimane ferma, anche in caso di mancanza di richiesta di deposito cauzionale la responsabilità in capo al legale rappresentante della società sportiva per eventuali danni alla struttura o alle attrezzature.

#### **ART. 11**

[danni all'immobile e/o attrezzature]

Per qualsiasi danno arrecato all'immobile, alle attrezzature ed agli impianti sportivi, sia in occasione di manifestazioni che di allenamenti, dai giocatori o dal pubblico, l'onere relativo al ripristino o sostituzione a regola d'arte sarà a carico del concessionario, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi che fossero oggetto di rivalsa. L'eventuale deposito cauzionale di cui al precedente art. 10 non sarà restituito, nemmeno in misura parziale, prima che il concessionario non abbia provveduto al risarcimento del danno nei modi indicati dal predetto comma. La valutazione degli eventuali danni sarà effettuata dai competenti Uffici Comunali. Ove non si verificassero danni il deposito cauzionale sarà restituito nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla conclusione delle attività.

#### **ART. 12**

[manifestazioni a pagamento]

Il servizio di vendita dei biglietti agli ingressi sarà a cura del concessionario il quale si assumerà tutte le responsabilità legali in ordine al rispetto delle norme sulla capienza massima dell'impianto e curerà tutti gli obblighi sulla sicurezza delle persone e quant'altri previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 13**

[libero accesso]

Il funzionario dell'Ufficio dell'Assessorato allo Sport e dell'Ufficio Tecnico, nonché il personale di servizio e di controllo saranno muniti di tessera di libero accesso all'impianto sportivo in qualsiasi momento.

**ART. 14**  
[attività ammesse]

La PALESTRA POLIFUNZIONALE può essere utilizzata per:

Allenamenti

Partite di campionato

Partite non di campionato

Altre attività ludico artistiche o sportive compatibili con l'impianto

Manifestazioni Sportive:

n per una durata sino a 6 ore;

n per una durata superiore alle 6 ore e sino a 10 ore;

n per una durata superiore alle 10 ore.

Manifestazioni non sportive (beneficenza; ludico-ricreativa; sociale):

n per una durata sino a 6 ore;

n per una durata di 6 ore sino a 10 ore;

n per una durata di 10 ore in poi).

**Le tariffe saranno fissate dalla Giunta Comunale.**

**Art. 15**  
[attività ammesse]

**Le PALESTRE delle:**

Scuole elementari di

Ramodipalo

Scuole elementari capoluogo

Scuole medie A. Mario

possono essere utilizzate per:

Allenamenti

Partite di Campionato

Associazioni per disabili e per attività supportate

Arti Marziali

Attività Adulti

Scuola di Ballo ed Aerobica

**Art. 16**  
[attività ammesse]

Lo stadio Perolari (campi di calcio A-B-C) e il campo di Sagedo possono essere utilizzati per:

Allenamenti

Partite di campionato

Partite non di campionato

Partite di Tornei

**Art. 17**  
[attività ammesse]

I CAMPI DA TENNIS di Via Perolari e Via C. Dalla Chiesa possono essere utilizzati per:

Partite

Partite dei Tornei Federali

Partite di Tornei non Federali

**Art. 18**  
[attività ammesse]

Il campo di Beach Volley e la piattaforma polivalente ubicate in prossimità della palestra polifunzionale, nonché la piattaforma di Sagedo possono essere utilizzate per:

Allenamenti

Partite

Tornei

**Art. 19**  
[revoca autorizzazione]

Per danni gravi a strutture, impianti e attrezzature, nonché comportamenti lesivi dell'etica sportiva, l'Amministrazione Comunale può revocare immediatamente l'autorizzazione in precedenza concessa.

## ALLEGATO A

Per l'uso di uno degli impianti sportivi sono dovute le tariffe ed i canoni annualmente stabiliti.

Tutto ciò che verrà installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non dovrà essere fissato od assicurato a muri, porte, soffitti, finestre, pavimenti e dovrà essere sgomberato nei termini concordati preventivamente appena terminata la manifestazione.

Sono a carico dell'organizzazione:

- l'esposizione dei cartelli indicati per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
- il pagamento del personale addetto alle casse e delle maschere;
- il controllo delle diverse entrate;
- l'aggiunta dei sedili oltre a quelli fissi, purché non venga superata la capienza all'art. 15;
- l'installazione di eventuali altoparlanti oltre quelli esistenti;
- l'installazione di attrezzature che le singole manifestazioni possano richiedere;
- I consumi di energia, preventivamente concordati, per quelle manifestazioni il cui carattere esige consumi maggiori del normale o impianti particolari.